

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

III^aSEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 009/CFA

(2014/2015)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 20 novembre 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Alessandro Luciano, Prof. Paolo Tartaglia, Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL'A.S.D. ROMAGNA CENTROAVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. URSO ODIN ANTONINO;**
- **INIBIZIONE DI MESI 4 INFLITTA AL SIG. NERI LORIS;**
- **INIBIZIONE DI MESI 2 INFLITTA AL SIG. FANTOZZI MASSIMO;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI E AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETÀ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'OPERATO ASCRITTO AI PROPRI TESSERATI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S. – NOTA N. 6451-867 DEL 8.5.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 13 del 1.10.2014)**

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Romagna Centro di Cesena (Forlì-Cesena) annulla la sanzione della penalizzazione di punti 6 in classifica. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Dr. Luigi Caso, Avv. Federico Scalingi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO DELL'A.S.D. CITTÀ ERACLEA CREPALDOAVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 45 GIORNI AI CALCIATORI ANDREA RIZZETTO, ALESSIO MORO, GIANMARCO PAVAN, GIACOMO GEROTTO, GABRIELE BRAVIN, PAWEL PIOTR GACKI, NICOLÒ RIPPA, CRISTIANO BALSARIN, MATTHIEU LONGO, MARCO BOTTAN;**
- **INIBIZIONE PER MESI SEI AL SIG. RENATO RIZZETTO;**
- **AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S. CON RIFERIMENTO AI FATTI IMPUTABILI AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE,**

NONCHÉ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S. CON RIFERIMENTO AI FATTI IMPUTABILI AI SUDDETTI TESSERATI, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. E ART. 43 N.O.I.F. IN RELAZIONE A QUANTO RICHIAMATO DAL COM. UFF. N. 2 DELL'1.7.2013 L.N.D. (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 38 del 29.10.2014)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Città Eraclea Crepaldo di Eraclea (Venezia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Ronzani

Publicato in Roma il 21 novembre 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio